

**CONTRATTO INTEGRATIVO
RECANTE LA DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2009.**

Il giorno **22 gennaio 2010** alle ore 10,30, presso l'Avvocatura Generale dello Stato ha luogo l'incontro tra l'Avvocatura dello Stato, nella persona del Segretario Generale Avv. Ruggero Di Martino e le Organizzazioni sindacali rappresentative.

Al riguardo le parti,

VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 1° luglio 2009 dalle OO.SS. CISL FPS, UIL PA, FLP, RDB, e in data 10 luglio 2009 dalle OO.SS. FP-CGIL e CONFSAL-UNSA;

VISTA l'integrazione dell'accordo citato, conseguente al D.L.78/2009, sottoscritta in data 10 luglio 2009 dalle OO.SS. FP-CGIL, FPS-CISL, UIL-PA, CONFSAL-UNSA, FLP;


VISTA la relazione tecnica finanziaria certificata in data 17.9.2009 dal Nucleo di Controllo interno;

VISTA la nota del 1° dicembre 2009, prot. 363127, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio per la Contrattazione Collettiva,

sottoscrivono

l'allegato Contratto Integrativo recante la disciplina per l'utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2009


Il Segretario Generale
Avv. Ruggero Di Martino




FP CGIL



FPS CISL



UIL PA




CONFSAL UNSA



RDB PI

FLP



più disparati fattori.

Ciò premesso, considerato che il rispetto dei termini processuali e procedurali per il rilevante carico di lavoro istituzionale determina già di per sé una sufficiente qualità degli standard di prestazione, che sono comunque oggetto di costante monitoraggio, per l'anno 2009, nelle more della definizione, nell'ambito del contratto collettivo integrativo, del sistema di valutazione dell'apporto individuale di cui all'art. 22 del CCNL 14/9/2007, nonché dell'individuazione di criteri per la misurazione del miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali, si ritiene che l'esigenza di legare l'erogazione di compensi di produttività al raggiungimento degli obiettivi possa essere soddisfatta attraverso l'applicazione, quale fattore di rilevazione, della presenza in servizio, senza demerito risultante da sanzione disciplinare irrogata nell'anno 2009, connessa ad infrazioni che abbiano comportato il demerito del dipendente su aspetti aventi riflesso sulla produttività.

Pertanto il compenso di produttività di cui al presente capo sarà corrisposto, ai dipendenti ai quali non siano state inflitte sanzioni disciplinari nel corso dell'anno 2009, come sopra precisato, in relazione alla appartenenza alle diverse aree funzionali secondo i seguenti coefficienti, sulla base delle sole presenze, computate secondo i criteri di cui al successivo art. 5, comma 3:

- area C - 1,93
- area B - 1,65
- area A - 1,50

Nel caso in cui dovessero essere inflitte sanzioni disciplinari successivamente alla corresponsione di quote di produttività, al personale interessato sarà applicato un recupero dalle quote di Fondo dell'anno 2010, corrispondente ai compensi indebitamente percepiti nel corso del 2009.

B) Compensi riservati alla contrattazione di posto di lavoro (non inferiore al 20% delle risorse), al fine di compensare:

1) TURNI DI SERVIZIO

Nel caso in cui sia stato adottato l'orario di lavoro articolato su turni, ai sensi dell'art. 16 del Contratto Integrativo 10/10/2000, per ogni turno pomeridiano, a condizione che le turnazioni siano preventivamente programmate e che il numero di turni pomeridiani effettuabili in un mese da ciascun dipendente non sia superiore a 15, fatta eccezione per gli uffici o i servizi che alla data di entrata in vigore del presente accordo erano organizzati su turni eccedenti il suddetto limite di quindici, spetta un'indennità di € 13,00=. In caso di effettuazione di turni festivi o notturni, competerà un'indennità di € 16,95=; in caso di effettuazione di turni notturni-festivi, competerà un'indennità di € 25,82=.

2) ALTRI SISTEMI DI INCENTIVAZIONE LOCALE quali:

- remunerazione del personale che abbia concorso alla realizzazione di particolari progetti o al raggiungimento di specifici obiettivi, sulla scorta di una adeguata programmazione;
- erogazione di compensi per l'esercizio di compiti particolari, specificati nell'allegato 2;
- altre forme di incentivazione, eventualmente individuate in sede di contrattazione locale, finalizzate a compensare l'esercizio di compiti che comportino situazioni connesse a particolari condizioni operative o ambientali della Sede locale.

colli

Tombesi
Muller
-3-

10/7/2009

Art. 5
Criteri per l'erogazione dei compensi

La contrattazione integrativa in sede locale stabilisce la forma più adeguata di incentivazione del personale applicando in forma anche combinata i diversi sistemi di retribuzione accessoria.

I compensi per l'esercizio di compiti particolari (Allegato 2) sono remunerabili solo nei casi preventivamente individuati dalla contrattazione integrativa locale, e pertanto costituiscono una forma di salario accessorio eventuale e non stabile.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 71, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, le assenze dal servizio, comprese quelle per malattia, non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, ad eccezione di:

- Congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata al lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie);
- Assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto;
- Assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare;
- Assenze previste dall'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);
- Assenze, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, dovute alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (tre giorni mensili).

Eventuali modifiche della sopra citata norma saranno applicate dall'Amministrazione senza necessità di modifica del presente accordo.

Nelle more della definizione del sistema di valutazione di cui all'art. 22 del CCNL 14/9/2007, al personale che nell'anno 2009 sia stato destinatario di sanzione disciplinare, come specificato all'art. 4, lett. A), non sarà corrisposto alcun compenso di produttività facente capo al Fondo Unico di Amministrazione.

Gli importi indicati nella Tabella Allegato 3 sono mensili.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale il compenso sarà proporzionato alla durata della prestazione lavorativa, salvo raggiungimento dei requisiti minimi richiesti per l'erogazione del compenso stesso.

A favore del medesimo destinatario che non percepisca per intero il compenso per specifiche responsabilità di direzione, è consentito il cumulo di più compensi, ove ricorrano i necessari presupposti temporali e funzionali, non oltre il limite complessivamente di 26/26mi delle giornate lavorative mensili.


Il compenso per turni di servizio è cumulabile anche oltre tale limite.

Il compenso per particolari responsabilità di direzione non è compatibile con l'indennità di posizione organizzativa.

L'indennità di posizione organizzativa attribuita per le attività di staff e/o studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, non è compatibile con ogni altro compenso erogato a fronte dello svolgimento delle medesime attività.

Roma, 1° luglio 2009

p. L'AVVOCATURA DELLO STATO PER LE OO.SS.
IL SEGRETARIO GENERALE



CGIL-FP
CISL-FPS
UIL-PA
FLP
CONFSA-UNSA
RDB-PI

Adesione 10/7/2009
Stessati
Tommaso
Giuseppe
Domenico
10/7/2009

| AVVOCATURE | Dot.ne organica * | QUOTA A | | | QUOTA B | | | | |
|---------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|---------------------|---|-----------------|---------------------|------------------|
| | | Importo al lordo delle ritenute a carico del lavoratore | FONDO PENSIONE | FONDO CREDITO | IMPONIBILE IRPEF | Importo al lordo delle ritenute a carico del lavoratore | FONDO PENSIONE | FONDO CREDITO | IMPONIBILE IRPEF |
| | | € 298.673,90 | | | € 199.115,93 | | | | |
| ANCONA | 12 | 4.082,10 | 359,22 | 14,29 | 3.708,59 | 239,48 | 9,52 | 2.472,40 | |
| BARI | 27 | 9.184,73 | 808,26 | 32,15 | 8.344,32 | 538,84 | 21,43 | 5.562,89 | |
| BOLOGNA | 25 | 8.504,38 | 748,39 | 29,77 | 7.726,22 | 498,92 | 19,84 | 5.150,83 | |
| BRESCIA | 16 | 5.442,80 | 478,97 | 19,05 | 4.944,78 | 319,31 | 12,70 | 3.296,53 | |
| CAGLIARI | 25 | 8.504,38 | 748,39 | 29,77 | 7.726,22 | 498,92 | 19,84 | 5.150,83 | |
| CALTANISSETTA | 10 | 3.401,75 | 299,35 | 11,91 | 3.090,49 | 199,57 | 7,94 | 2.060,33 | |
| CAMPOBASSO | 9 | 3.061,58 | 269,42 | 10,72 | 2.781,44 | 179,61 | 7,14 | 1.854,30 | |
| CATANIA | 33 | 11.225,78 | 987,87 | 39,29 | 10.198,62 | 658,58 | 26,19 | 6.799,09 | |
| CATANZARO | 26 | 8.844,56 | 778,32 | 30,96 | 8.035,28 | 518,88 | 20,64 | 5.356,85 | |
| FIRENZE | 26 | 8.844,56 | 778,32 | 30,96 | 8.035,28 | 518,88 | 20,64 | 5.356,85 | |
| GENOVA | 21 | 7.143,68 | 628,64 | 25,00 | 6.490,04 | 419,10 | 16,67 | 4.326,68 | |
| L'AQUILA | 18 | 6.123,16 | 538,84 | 21,43 | 5.562,89 | 359,22 | 14,29 | 3.708,59 | |
| LECCE | 39 | 13.266,84 | 1.167,48 | 46,43 | 12.052,93 | 778,32 | 30,96 | 8.035,28 | |
| MESSINA | 20 | 6.803,51 | 598,71 | 23,81 | 6.180,99 | 399,14 | 15,87 | 4.120,66 | |
| MILANO | 40 | 13.607,01 | 1.197,42 | 47,62 | 12.361,97 | 798,28 | 31,75 | 8.241,31 | |
| NAPOLI | 86 | 29.255,07 | 2.574,45 | 102,39 | 26.578,23 | 1.716,30 | 68,26 | 17.718,82 | |
| PALERMO | 39 | 13.266,84 | 1.167,48 | 46,43 | 12.052,93 | 778,32 | 30,96 | 8.035,28 | |
| PERUGIA | 10 | 3.401,75 | 299,35 | 11,91 | 3.090,49 | 199,57 | 7,94 | 2.060,33 | |
| POTENZA | 15 | 5.102,63 | 449,03 | 17,86 | 4.635,74 | 299,35 | 11,91 | 3.090,49 | |
| R.CALABRIA | 23 | 7.824,03 | 688,51 | 27,38 | 7.108,14 | 459,01 | 18,26 | 4.738,75 | |
| SALERNO | 20 | 6.803,51 | 598,71 | 23,81 | 6.180,99 | 399,14 | 15,87 | 4.120,66 | |
| TORINO | 20 | 6.803,51 | 598,71 | 23,81 | 6.180,99 | 399,14 | 15,87 | 4.120,66 | |
| TRENTO | 9 | 3.061,58 | 269,42 | 10,72 | 2.781,44 | 179,61 | 7,14 | 1.854,30 | |
| TRIESTE | 14 | 4.762,45 | 419,10 | 16,67 | 4.326,68 | 279,40 | 11,11 | 2.884,46 | |
| VENEZIA | 24 | 8.164,21 | 718,45 | 28,57 | 7.417,19 | 478,97 | 19,05 | 4.944,78 | |
| ROMA | 271 | 92.187,50 | 8.112,50 | 322,66 | 83.752,34 | 5.408,33 | 215,10 | 55.834,90 | |
| TOTALI | 878 | € 298.673,90 | € 26.283,31 | € 1.045,37 | € 271.345,22 | € 17.522,19 | € 696,89 | € 180.896,85 | |

IMPORTO INDIVIDUALE LORDO

340,17528 (€ 298.673,90 : 878)
(Quota A)

226,78352 (€ 199.115,93 : 878)
(Quota B)

Handwritten signatures and notes:
 - A large signature: *Giuseppe... Centro*
 - Another signature: *Stefano...*
 - A note: *Stefano 10/2*

* di cui al D.P.C.M. 14 novembre 2005

Compensi per l'esercizio di compiti particolari

- SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI DIREZIONE

Ai dipendenti appartenenti all'area Terza, che non siano destinatari di posizioni organizzative, preposti alle funzioni di direzione dei servizi amministrativi di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 333/1995, con compiti di coordinamento dell'attività di altri addetti, e di verifica dei risultati dell'attività stessa, o chiamati a provvedere alla sostituzione per periodi di almeno 60 giorni continuativi dei Preposti agli Uffici di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 333/1995, può essere corrisposto il compenso giornaliero lordo indicato nell'annessa Tabella A.

- SERVIZI MECCANOGRAFICI ED ELETTRONICI

Al personale formalmente assegnato all'Ufficio X C.E.D. ed effettivamente applicato ai relativi apparati, può essere corrisposto il compenso giornaliero lordo indicato nell'annessa Tabella A.

- COMPENSO PER USO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE

Ai dipendenti applicati in via continuativa e prevalente a mansioni di immissione di dati nell'ambito di processi lavorativi ad elevata automazione, nonché ai dipendenti che si avvalgono di sistemi di videoscrittura in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dalla normativa vigente, secondo le modalità indicate dal titolo VI del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere corrisposto il compenso giornaliero lordo indicato nell'annessa Tabella A.

- SERVIZI DI CASSA

Al personale che in forza di legge o di provvedimento formale è addetto in via continuativa a servizi di cassa comportanti il maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento, con movimento di denaro medio annuo non inferiore a 1.2 miliardi considerati sia i pagamenti che le riscossioni nei limiti in cui le dette operazioni vengono effettuate mediante il materiale ed effettivo movimento di denaro, può essere corrisposto il compenso giornaliero lordo indicato nell'annessa Tabella A.

- SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO- SERVIZIO DI SPORTELLO

Al personale addetto agli Uffici Relazioni con il Pubblico, di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 333/1995, può essere corrisposto il compenso giornaliero lordo indicato nell'annessa Tabella A.

Il suddetto compenso può essere corrisposto anche al personale addetto a servizi di sportello comportanti un rapporto diretto con il pubblico ed implicante la ricezione o il rilascio di atti o documenti.

In tale caso le condizioni che debbono necessariamente in concomitanza e non alternativamente ricorrere sono le seguenti: a) durata minima del servizio di tre ore; b) libera accessibilità e riconoscibilità del luogo da parte del pubblico inteso in senso indeterminato, e cioè in assenza di preselezione mediante convocazione a data fissa; c) incomprendibilità, quindi, delle ipotesi di ricevimento di utenti già convocati con invito anche verbale; d) ricezione o rilascio di atti, non essendo sufficiente al riguardo la consegna di moduli o l'informazione verbale.

- PRESTAZIONI ESTERNE

Per le mansioni previste dall'art. 12, 1° comma, lett. g) del D.P.R. n. 333/1995 per lo svolgimento dell'attività esterna e di agenda può essere corrisposto il compenso giornaliero lordo indicato nell'annessa Tabella A.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Handwritten signature]
19/7

Al personale addetto ad altre prestazioni comunque rese all'esterno dell'ufficio di applicazione il compenso in questione può essere corrisposto nella misura massima di 13/26 delle giornate lavorative mensili.

L'insorgenza del diritto all'indennità di trasferta o di missione preclude la possibilità di erogare la maggiorazione.

- PARTICOLARI RESPONSABILITÀ DI GESTIONE

Agli addetti in via continuativa all'attività di maneggio e trasporto di valori anche a mezzo posta, che non comporti diritto alla corresponsione dell'indennità di cassa innanzi descritta, può essere corrisposto il compenso giornaliero lordo indicato nell'annessa Tabella A.

- ATTIVITÀ COMPORTANTI PARTICOLARI RISCHI E DISAGI

Per attività comportanti particolari rischi e disagi non altrimenti remunerati quali lo svolgimento in via permanente di attività ausiliaria di anticamera, di servizio di centralino, di conduzione di veicoli, di uso di apparecchi di fotoriproduzione e di teletrasmissione di documenti, può essere corrisposto il compenso giornaliero lordo indicato nell'annessa Tabella A.

Tommaso Caporali
Maurizio Cusi
Giuseppe Fichera
Giuseppe Fichera
Dona 14/2

TABELLA MAGGIORAZIONI MENSILI LORDE

| AREA | MECC. 1 | VIDEOSCR 2 | CASSA 3 | SPORTELL. 4 | ESTERNO 5 | Resp. di Gest 6 | Rischi e disagi 7 |
|------|------------|---------------|------------|----------------|--------------|--------------------|----------------------|
| C3-S | 59,85 | 57,42 | 44,06 | 44,06 | 51,40 | 30,64 | 57,42 |
| C3 | 55,98 | 53,71 | 41,21 | 41,21 | 48,08 | 28,66 | 53,71 |
| C2 | 47,36 | 45,45 | 34,86 | 34,86 | 40,65 | 24,27 | 45,45 |
| C1-S | 40,89 | 39,22 | 30,10 | 30,10 | 35,10 | 20,93 | 39,22 |
| C1 | 39,35 | 37,75 | 28,97 | 28,97 | 33,78 | 20,14 | 37,75 |
| B3-S | 38,38 | 34,54 | 26,51 | 26,51 | 30,91 | 18,46 | 34,54 |
| B3 | 33,83 | 32,43 | 24,89 | 24,89 | 29,02 | 17,33 | 32,43 |
| B2 | 29,54 | 28,33 | 21,74 | 21,74 | 25,33 | 15,11 | 28,33 |
| B1 | 27,06 | 25,98 | 19,94 | 19,94 | 23,21 | 13,87 | 25,98 |
| A1-S | 24,31 | 23,37 | 17,89 | 17,89 | 20,86 | 12,46 | 23,37 |
| A1 | 23,37 | 22,47 | 17,20 | 17,20 | 20,06 | 11,98 | 22,47 |

L'indennità per ciascun turno di servizio è di Euro 13,00 lorde

L'indennità per responsabilità di direzione è di Euro 60,94 lorde mensili

N.B. su tutti i compensi si applica la ritenuta previdenziale e assistenziale del 9,1%, di cui 8,75% previdenza e 0,35% Fondo credito.

Done 10/2

Tommy...
Amend...
Amend...


Giorgio Fubini

Verbale di sottoscrizione delle OO.SS. CGIL-FP e CONFSAL/UNSA

Il giorno 10 luglio 2009, alle ore 10,00, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, alla presenza del Segretario Generale Avv. Ruggero Di Martino, i sigg.ri Claudio Coltorti e Domenica Torre, dirigenti sindacali accreditati alla titolarità delle prerogative sindacali per conto rispettivamente della CGIL-FP e della CONFSAL/UNSA, presa visione dell'Accordo Integrativo recante disciplina per l'utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2009, sottoscritto in data 1° luglio 2009, sottoscrivono l'accordo medesimo in rappresentanza delle suddette OO.SS..

Roma, 10 luglio 2009


per la delegazione di parte pubblica
Il Segretario Generale



per la CGIL-FP



per la Confsal/Unsa



**INTEGRAZIONE, CONSEGUENTE AL D.L. N. 78/2009, DELL'ACCORDO
RECANTE DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEL FONDO UNICO
DI AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2009 SOTTOSCRITTO IL 1°/7/2009**

L'Avvocatura dello Stato e le OO.SS. CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-PA, CONFSAL-UNSA, RDB-PI, FLP,

Visto l'Accordo Integrativo recante disciplina per l'utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2009, sottoscritto il 1° luglio 2009 da CISL-FPS, UIL-PA, RDB-PI, FLP, ed il 10 luglio 2009 da CGIL-FP e CONFSAL-UNSA;

Visto in particolare l'art. 5, comma 3, dell'Accordo, nel quale è richiamata la disciplina di cui all'art. 71, comma 5, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133; Considerato che con l'art. 17, comma 23, lett. d), del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, il comma 5 dell'art. 71 del predetto D.L. n. 112/2008, è stato abrogato, con la precisazione che gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78;

Ritenuta la necessità, conseguente al predetto decreto-legge, di integrare l'Accordo del 1° luglio 2009, relativamente ai criteri per l'erogazione dei compensi, con una disciplina applicabile alle assenze effettuate successivamente al 1° luglio stesso, decorrenza dell'abrogazione della disciplina legislativa sopra citata;

Ritenuto altresì di confermare i previgenti criteri contrattuali collettivi ed integrativi;


con il presente Accordo dispongono quanto segue

A decorrere dal 1° luglio 2009, la retribuzione accessoria del Fondo di sede comunque denominata non compete in caso di assenza dovuta a permessi retribuiti previsti dall'art. 18 C.C.N.L. 16/5/1995 o da altre norme legislative o contrattuali, congedi parentali e per malattia dei figli, malattia, sospensioni cautelari, sciopero.

In caso di permesso e distacco sindacale, donazione sangue, infortunio sul lavoro, nonché in caso di malattia già riconosciuta dipendente da causa di servizio, competono tutti i compensi facenti capo al Fondo Unico di Amministrazione.


Roma, 10 luglio 2009

p. L'AVVOCATURA DELLO STATO
IL SEGRETARIO GENERALE



PER LE OO.SS.

CGIL-FP
CISL-FPS
UIL-PA
FLP
CONFSAL-UNSA
RDB-PI





NOTA A VERBALE FP CGIL

ALL' ACCORDO SULL'UTILIZZO DEL FUA 2009

LA FP CGIL, PUR SOTTOSCRIVENDO IL PRESENTE ACCORDO, RILEVA CHE:

LO STANZIAMENTO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE, IMPEGNANDO IL 78,52% DELLA QUOTA CERTA DEL F.U.A., IMPLICA UNA DECURTAZIONE CONSISTENTE DEL SALARIO ACCESSORIO, ATTINGENDO ALTRESI' ALLA QUOTA VARIABILE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI CHE IN OGNI CASO DEVONO ESSERE RETRIBUITI.

CONSIDERATO CHE LA QUOTA VARIABILE POTREBBE SUBIRE FLESSIONI ANCHE CONSISTENTI NEL CORSO DEL TEMPO, ULTERIORI A QUELLE GIA' IMPOSTE QUEST'ANNO IN MISURA DEL 10% DAI TAGLI DELLA LEGGE N. 133/2008 ("BRUNETTA"), QUESTA O.S. NE RIVENDICA FORTEMENTE LA RESTITUZIONE, SOPRATTUTTO A FRONTE DELLA ESTREMA ESIGUITA' DEL FUA DELL'AVVOCATURA GIA' ALLA SUA FONTE (SOMME CERTE E SOMME VARIABILI), IMPEGNANDO A CIO' ANCHE L'AMMINISTRAZIONE.